

Vantaggio mutualistico attribuito in forma di maggiori compensi per i conferimenti dei prodotti – Cass. n. 25495/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - disposizioni per particolari categorie di contribuenti iva - Cooperative agricole - Vantaggio mutualistico attribuito in forma di maggiori compensi per i conferimenti dei prodotti - Ristorni ripartiti ai soci conferenti - Obbligo di fatturazione o autofatturazione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di cooperative agricole, in relazione alle quali sia previsto che il vantaggio mutualistico venga attribuito sotto forma di maggiori compensi per i conferimenti dei prodotti agricoli ed ittici, i ristorni ripartiti ai soci conferenti in conformità dell'atto costitutivo soggiacciono a fatturazione o ad autofatturazione, in quanto, essendo volti a conguagliare corrispettivi sinallagmaticamente spettanti a detti soci a chiusura d'esercizio per la loro partecipazione all'attività sociale, anche con riferimento ad essi trova applicazione l'art. 34, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 25495 del 30/08/2022 (Rv. 665617 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2545, Cod_Civ_art_2521, Cod_Civ_art_2511

Corte

Cassazione

25495

2022